



CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

Regolamento per l'applicazione del Canone di Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche (C.O.S.A.P.) e del canone concessioni per accessi stradali.

CAPO I NORME GENERALI

- Art. 1 – Oggetto del regolamento
- Art. 2 – Tipologia delle occupazioni e durata
- Art. 3 – Oggetto del canone
- Art.4 – Soggetti obbligati al pagamento del canone

CAPO II PROCEDURE PER IL RILASCIO, IL RINNOVO E LA REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE PER OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO

- Art. 5 – Procedimento per il rilascio della concessione, nulla-osta o autorizzazione
- Art. 6 – Domanda di concessione, nulla osta o autorizzazione
- Art. 7 –Responsabile del procedimento
- Art. 8 – Condizioni per il rilascio della concessione o autorizzazione
- Art. 9 – Contenuto della concessione, nulla osta o autorizzazione
- Art. 10- Condizioni per la realizzazione delle opere
- Art. 11 – Obblighi del titolare del provvedimento
- Art. 12 – Titolarità della concessione: successione e subentro
- Art. 13 – Revoca o sospensione della concessione, nulla osta o autorizzazione
- Art. 14 – Rinuncia all'occupazione
- Art. 15 – Decadenza della concessione, nulla osta o autorizzazione
- Art. 16 – Rinnovo e proroga della concessione, nulla osta o autorizzazione
- Art. 17 – Occupazioni d'urgenza
- Art. 18 – Occupazioni abusive

CAPO III CRITERI E DETERMINAZIONE DEL CANONE

- Art. 19 – Definizione del canone - Soggetti tenuti al pagamento del canone
- Art. 20 – Criteri per la determinazione della tariffa di base del canone
- Art. 21 – Distinzione delle strade
- Art. 22 – Criteri di misurazione delle aree soggette a canone
- Art. 23 – Coefficiente di valutazione economico dell'occupazione.
- Art. 24 – Determinazione della tariffa
- Art. 25 – Determinazione del canone
- Art. 26- Aziende di erogazione di pubblici servizi
- Art. 27 – Occupazione per esecuzione di interventi di manutenzione stradale su pertinenze di servizio

CAPO IV MODALITA' E TERMINI DI PAGAMENTO

- Art. 28- Esenzioni dal pagamento del canone
- Art. 29 – Agevolazioni
- Art. 30 – Modalità e termini di pagamento

Art. 31 – Penalità e sanzioni

Art. 32 – Diffida ad adempiere e riscossione coattiva

Art. 33 – Prescrizione

Art. 34 - Cancellazione canone

Art. 35 -Riscossione coattiva di somme di modesto ammontare e crediti inesigibili.

CAPO V NORME FINALI

Art. 36 – Norme finali

CAPO I

NORME GENERALI

Art. 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina, le norme relative all'applicazione del Canone per l'occupazione di spazi ed Aree Pubbliche e il Canone concessioni per accessi stradali.
2. Fanno parte integrante del presente Regolamento: Allegato A- categorie delle Strade Regionali e Provinciali, Allegato B- Tariffe e Allegato C)- Norme tecniche.
3. I Canoni oggetto del presente Regolamento hanno natura giuridica di entrata patrimoniale della Città metropolitana.
4. Il presente Regolamento e i relativi allegati sono consultabili sul sito della Città metropolitana di Firenze, www.cittametropolitana.fi.it nella sezione "amministrazione trasparente".

Art. 2

Tipologia delle occupazioni e durata

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti o temporanee.
2. Sono permanenti e dunque soggette a concessione le occupazioni di carattere stabile che comportino o meno l'esistenza di manufatti, impianti o comunque di un'opera visibile, aventi durata non inferiore all'anno e non superiore a 29 anni. Ai fini della determinazione del canone le frazioni di un anno sono computate per intero.
3. Sono temporanee e dunque soggette ad autorizzazione le occupazioni comportanti o meno l'esistenza di manufatti, impianti o comunque di un'opera visibile, aventi durata di effettiva occupazione inferiore ad un anno. Le occupazioni temporanee, se ricorrenti con identiche caratteristiche, possono essere rilasciate, per più annualità, facendo salva la facoltà dell'Amministrazione concedente di modificarle o revocarle per sopravvenute variazioni ambientali, commerciali o di traffico nonché per altri motivi di pubblico interesse.

Art. 3

Oggetto del canone

1. Sono soggette al canone le occupazioni permanenti o temporanee realizzate su strade, piazze ed aree pubbliche appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile di competenza della Città Metropolitana di Firenze- compresa la rete viaria regionale e la S.G.C. Firenze – Pisa – Livorno, nonché i tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio, sono equiparati ai beni appartenenti al demanio ed al patrimonio indisponibile della Città metropolitana di Firenze e quindi le occupazioni sia permanenti che temporanee sono assoggettate al pagamento del canone. Sono, parimenti, soggette al canone le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti a rete per l'erogazione di servizi pubblici, ancorché gestiti in regime di concessione amministrativa.

2. Ai fini dell'applicazione del canone, sono esclusi i tratti di strade provinciali/regionali situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, individuati a norma dell'art.2, comma 7, del D.Lgs. n. 285 del 30.4.1992 e consegnati ai Comuni previo

verbale congiunto approvato con Deliberazione del Consiglio metropolitano.

3. Per i tratti di strade provinciali/regionali correnti nell'interno di centri abitati con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, ai sensi dell'art. 26, comma 3, del D. Lgs. n. 285 del 30.4.1992 e delimitati previo verbale congiunto approvato con Deliberazione del Consiglio metropolitano, il rilascio dei provvedimenti di concessione è di competenza del Comune previa acquisizione del Nulla-Osta tecnico della Città Metropolitana.

4. Il nulla-osta può essere richiesto dagli interessati o dai Comuni ai quali i cittadini avranno presentato le relative istanze, utilizzando l'apposita modulistica reperibile sul sito istituzionale dell'ente.

Art. 4

Soggetti obbligati al pagamento del canone

1. Il canone è dovuto dal titolare dell'atto di concessione o autorizzazione ovvero dal proprietario dell'area confinante con il demanio stradale oggetto di occupazione. In caso di comproprietà dovrà comunque essere indicato un unico nominativo ai fini della titolarità della concessione o autorizzazione e del pagamento del canone.

CAPO II

PROCEDURE PER IL RILASCIO, IL RINNOVO E LA REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE PER OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO

Art. 5

Procedimento per il rilascio della concessione, nulla-osta o autorizzazione

1. Le occupazioni disciplinate dal presente Regolamento anche se escluse dall'applicazione del canone, devono essere effettuate esclusivamente previo rilascio del relativo atto di concessione o autorizzazione, fatte salve le occupazioni d'urgenza per le quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 17 del presente regolamento.

2. Il procedimento amministrativo per il rilascio della concessione o autorizzazione è disciplinato dalla Legge n. 241 del 07.08.1990 e s.m.i. e dal vigente regolamento della Città metropolitana per la disciplina del procedimento amministrativo e deve concludersi nel termine di 90 giorni, i quali decorrono dalla data di assunzione della richiesta al protocollo generale dell'ente.

3. Il rilascio delle concessioni e/o autorizzazioni è comunque subordinato al pagamento anticipato dell'importo relativo al periodo di utilizzo, frazionato in dodicesimi, nel caso di rilascio entro l'anno corrente di una nuova concessione/autorizzazione, oltre all'eventuale deposito cauzionale, e alle spese di istruttoria.

4. Nell'atto di concessione e/o autorizzazione, saranno contenute le condizioni e le prescrizioni per l'esecuzione delle opere.

5. Nell'ipotesi di domanda incompleta o qualora l'Ufficio ravvisi la necessità di integrazioni, il richiedente sarà invitato ad integrare l'istanza con gli elementi mancanti che dovranno essere trasmessi entro 45 giorni dalla data della richiesta dell'Ufficio. In tale caso il termine di cui al precedente comma è sospeso e riprenderà a decorrere dalla data di ricezione di quanto richiesto. Decorso tale termine senza ricezione degli elementi integrativi, la richiesta si intenderà decaduta e sarà definitivamente archiviata.

Art. 6

Domanda di concessione, nulla-osta o autorizzazione

1. Chiunque intenda occupare aree pubbliche oppure aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, deve presentare apposita domanda, redatta in conformità alle norme sull'imposta di bollo, alla Città Metropolitana di Firenze.

2. La domanda deve tassativamente contenere i seguenti elementi:

a) generalità, residenza anagrafica e codice fiscale del richiedente (proprietario);

b) se la domanda è presentata da persona giuridica, condominio o associazione non riconosciuta ai sensi dell'art. 36 del Codice Civile, deve essere indicata la denominazione, la sede sociale, il codice fiscale o partita IVA, nonché le generalità complete, dell'amministratore condominiale o del rappresentante dell'associazione;

c) individuazione dell'area oggetto dell'occupazione, con indicazione esatta della strada regionale o provinciale interessata, progressiva chilometrica, lato;

d) misura espressa in metri quadrati o lineari dell'occupazione e, quando trattasi di occupazione di spazi sopra o sottostanti, anche l'altezza dal suolo o la profondità della superficie;

- e) durata dell'occupazione;
- f) motivi e modalità d'uso dell'occupazione;
- g) descrizione dettagliata dell'opera da eseguire;
- h) dichiarazione di aver preso visione di tutti gli obblighi e condizioni riportate nel presente regolamento, comprese le parti attuative allegate e parte integrante dello stesso;
- i) esistenza di eventuali servitù a favore di terzi.

3. La domanda deve essere corredata della documentazione indicata, per ciascuna tipologia di occupazione, dalle norme tecniche contenute nell'allegato C del presente Regolamento

4. In caso di più domande per l'occupazione della stessa area, a parità di condizioni, la priorità di presentazione costituisce titolo preferenziale; per l'occupazione dello spazio antistante negozi, è titolo preferenziale la richiesta da parte dei titolari del negozio.

5. Per tipologie di concessione o autorizzazione che comportino la manomissione dell'area occupata, con conseguente obbligo di rimessa in pristino dei luoghi, o nel caso che dall'occupazione possa derivare pericolo di danno al bene, a titolo cautelativo è dovuta la presentazione di una polizza fidejussoria bancaria o assicurativa adeguata al caso, fatti salvi gli interventi di cui all'art. 93 comma 1 e 2 del Codice delle Comunicazioni elettroniche.

6. L'ammontare della cauzione è stabilito di volta in volta dalla Direzione Viabilità, cui compete l'istruttoria tecnica delle domande, in misura proporzionale all'entità dei lavori e delle opere da realizzare. Lo svincolo della polizza fidejussoria avverrà solo a seguito di esito positivo della verifica degli interventi di ripristino effettuati, dopo la scadenza del termine previsto dal disciplinare di concessione per lo svincolo della cauzione stessa.

7. Dal deposito cauzionale sono esonerati i richiedenti la concessione di opere o attività la cui eventuale rimessa in pristino comporti una spesa stimata inferiore a € 1000,00.

8. Alla domanda dovrà essere allegata la ricevuta comprovante il versamento dell'importo di Euro 60,00 dovuto ai sensi dell'art.405 del D.P.R. 16/12/92, N° 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada (diritti di istruttoria). In caso di

richiesta di voltura l'importo dei diritti di istruttoria è ridotto a 40,00 Euro.

9. L'importo corrisposto per diritti di istruttoria non è rimborsabile in caso di diniego e/o rinuncia.

Art. 7

Responsabile del procedimento

1. Il Dirigente della Direzione competente designa un proprio funzionario quale responsabile per i procedimenti previsti dal presente Regolamento.

2. Il responsabile del procedimento esamina le domande sotto il profilo della sicurezza della circolazione e della tutele del demanio stradale, nonché dell'estetica e del decoro ambientale e acquisisce le relazioni istruttorie della Direzione Viabilità, cui compete esprimersi in ordine alla conformità degli interventi da concessionare /o autorizzare nonché l'accertamento delle violazioni ove qualificati ai sensi di quanto previsto dall'art. 12, co. 3°, lett. b) e c) del Codice della Strada.

Art. 8

Condizioni per il rilascio della concessione o autorizzazione

1. L'atto di concessione, nulla-osta o autorizzazione è rilasciato, facendo salvi i diritti di terzi, dietro effettuazione da parte del richiedente di:

- a) versamento degli oneri a titolo di spese d'istruttoria;
- b) versamento degli oneri per il rilascio di eventuale apposito cartello segnaletico per gli accessi, in misura pari al costo effettivo sostenuto dall'Amministrazione per l'acquisto;
- c) dell'eventuale polizza fidejussoria assicurativa o bancaria di cui all'articolo 6;

- d) versamento del canone secondo le modalità e nei termini stabiliti dal successivo art. 29;
- e) assolvimento dell'imposta di bollo, fatti salvi i casi di esenzione previsti dalla normativa vigente.

Art. 9

Contenuto della concessione, nulla-osta o autorizzazione

1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione deve contenere:

- a) gli elementi identificativi del titolare, la residenza anagrafica, il domicilio, la sede sociale e amministrativa;
- b) codice fiscale o partita IVA, numero di iscrizione alla CCIAA e al REA ;
- c) tipologia dell'occupazione, ubicazione, consistenza espressa in metri quadri o lineari;
- d) durata dell'occupazione, con indicazione del termine iniziale e finale;
- e) prescrizioni particolari per la realizzazione dell'occupazione ed al cui rispetto la concessione o autorizzazione è subordinata;
- f) espressa riserva che la Città metropolitana non assume alcuna responsabilità per violazione di diritti di terzi a seguito dell'occupazione;
- g) determinazione del canone, sua decorrenza e modalità di pagamento;
- h) gli obblighi del titolare del provvedimento.

2. La validità temporale delle concessioni e nulla-osta varia a seconda della natura delle stesse. La validità delle concessioni e nulla-osta per occupazioni permanenti che interessano strade di competenza regionale e della Città metropolitana può determinarsi in massimo 29 anni, secondo quanto disposto all'Art.27, comma 5, del D.Lgs. n. 285 del 30.4.1992 e successive modifiche ed integrazioni. Entro i 60 giorni dalla scadenza il titolare della concessione potrà formulare istanza per il rilascio di una nuova concessione.

3. L'autorità competente può modificarle in qualsiasi momento per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale senza essere tenuta a corrispondere alcun indennizzo.

4. Nel caso di accessi, unitamente al provvedimento, verrà consegnato al concessionario l'apposito cartello segnaletico, contenente gli estremi del provvedimento medesimo, ai sensi del D. Lgs. n. 285 del 30.4.1992 e relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione. Il Concessionario per la consegna è tenuto a rimborsare la relativa spesa di acquisto sostenuta dall'Amministrazione.

Art. 10

Condizioni per la realizzazione delle opere

1. Oltre alle condizioni speciali contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si intendono sempre richiamate e dovranno essere rigorosamente osservate tutte le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti, con particolare riferimento alle leggi sull'assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro e sulle assicurazioni sociali, nonché del vigente Codice della Strada e relativo Regolamento attuativo, ed infine del presente Regolamento.

Art. 11

Obblighi del titolare del provvedimento

1. Le concessioni, nulla-osta e autorizzazioni si intendono accordate senza pregiudizio dei diritti di terzi e con l'obbligo da parte del titolare di rispondere in proprio di tutti i danni, senza riguardo alla natura e all'ammontare dei medesimi, che possono derivare a terzi per effetto dell'occupazione.

2. Il titolare della concessione, nulla-osta o autorizzazione dovrà, in qualunque momento ed a sue totali spese, su semplice richiesta dell'Amministrazione, apportare tutte le modifiche che si rendessero necessarie alle sue opere a seguito di varianti stradali o lavori

eseguiti nel pubblico interesse.

3. La manutenzione delle opere realizzate sul corpo stradale e sue pertinenze rimane sempre a carico del concessionario.

4. Le opere oggetto della concessione, nulla-osta o autorizzazione devono essere eseguite nel rispetto delle norme e dei tempi, sia per quanto riguarda la data di inizio dei lavori che la data di ultimazione degli stessi, fissati nel disciplinare di concessione, nulla-osta o autorizzazione e nel rispetto delle istruzioni e direttive impartite dalla Città Metropolitana di Firenze.

5. Il titolare dell'atto ha inoltre l'obbligo di:

a) esibire il provvedimento di concessione, nulla-osta o autorizzazione all'ufficio preposto al controllo;

b) mantenere in condizioni di ordine e pulizia l'area occupata ed effettuare la manutenzione delle opere realizzate sul corpo stradale e sue pertinenze. In particolare tutti i manufatti installati nella carreggiata, banchina e pertinenze stradali dovranno essere mantenuti in perfetta efficienza rispondendo il concessionario di ogni danno a terzi determinato dalla mancata manutenzione.

c) esporre il cartello segnaletico;

d) provvedere al versamento del canone secondo le modalità e nei termini stabiliti dal presente regolamento;

e) restituire l'originale dell'atto di concessione o autorizzazione in caso di rinuncia, cessione, disdetta anticipata, revoca o decadenza del provvedimento stesso;

f) provvedere, a propria cura e spese, al termine dell'occupazione ad eseguire tutti i lavori necessari per rimettere in pristino lo spazio o le aree occupate;

g) comunicare tempestivamente alla Città Metropolitana di Firenze ogni variazione di residenza o domicilio;

h) comunicare l'eventuale smarrimento, furto o sottrazione del provvedimento e del cartello segnaletico rilasciati, allegando copia della denuncia presentata all'Autorità competente al fine di ottenere un duplicato a proprie spese;

i) conservare le ricevute di pagamento del canone per un periodo di durata pari a 5 (cinque) anni.

6. Ove ne ravvisi la necessità l'Amministrazione concedente si riserva di eseguire direttamente, o attraverso imprese di fiducia, lavori che comportino la manomissione del suolo stradale e sue pertinenze, previo deposito dell'importo presunto dei lavori e salvo successivo conguaglio da parte del richiedente la concessione.

Art. 12

Titolarietà della concessione: successione e subentro.

1. La concessione di occupazione di suolo pubblico ha carattere personale e, pertanto, non può essere trasferita a terzi, nemmeno per successione a causa di morte.

2. La concessione è valida solo per la località, la durata, la superficie e l'attività autorizzata; pertanto se si verificano variazioni nelle occupazioni (es. cambio di attività, misure, ecc.) occorre richiedere nuova concessione con le modalità stabilite nel presente regolamento.

3. Nel caso in cui avvenga il trasferimento di proprietà o detenzione di un immobile o di titolarità di un'attività ai quali è collegata un'occupazione di spazi ed aree pubbliche o di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, il subentrante che intenda mantenere l'occupazione già esistente dovrà produrre apposita domanda di voltura entro 120 giorni dalla data dell'atto di trasferimento.

4. Nel caso di variazione di titolarità della concessione/autorizzazione ove siano previste modifiche alle opere assentite, chi subentra è tenuto a presentare nuova domanda di concessione ed il nuovo titolare della concessione sarà tenuto a corrispondere il canone, se dovuto, a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo all'acquisizione dell'effettiva proprietà del bene oggetto del canone. Fino a tale data il pagamento resterà a carico del precedente titolare.

5. Il subentrante nelle occupazioni temporanee è tenuto al versamento del canone a partire dalla data di subentro

nell'eventualità che il precedente titolare non abbia già provveduto al versamento per l'intero periodo in corso.

6. In caso di passaggio della titolarità (compravendite, successioni) ed in assenza di richiesta di lavori di modifica dell'oggetto della concessione permanente, chi subentra non è tenuto a presentare elaborati grafici, ma è tenuto a presentare apposita domanda di volturazione utilizzando la modulistica adottata dall'amministrazione, e reperibile sul sito istituzionale dell'ente. Il subentrante, sia che la sua titolarità derivi da atto di compravendita, successione od altro, è tenuto al pagamento dei canoni, anche pregressi, qualora da documentazione in possesso di questa Città metropolitana tali annualità possano essere riferite allo stesso soggetto in qualità di proprietario.

7. Il competente Servizio della Città metropolitana si riserva, in caso di mancata comunicazione di variazione della titolarità dell'occupazione, di provvedere ai dovuti accertamenti necessari al fine di individuare la titolarità della stessa, e, oltre ad effettuare le dovute volturazioni d'ufficio, a quantificare e richiedere anche gli importi dei canoni eventualmente dovuti.

8. Chiunque non osservi le prescrizioni di cui ai precedenti commi è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00 ex art. 7-bis Legge 267/2000 e s.m.i..

Art. 13

Revoca o sospensione della concessione, nulla-osta o autorizzazione

1. Il provvedimento di concessione, nulla-osta o autorizzazione è sempre revocabile, da parte della Città Metropolitana di Firenze, per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, ivi compresi variazioni ambientali, commerciali e di traffico. La revoca, previo comunicazione di avvio del procedimento, è efficace dalla data indicata nel provvedimento stesso.

2. La revoca della concessione, nulla-osta o autorizzazione è notificata all'interessato cui è assegnato un congruo termine per l'esecuzione dei lavori di rimozione dell'occupazione e rimessa in pristino dell'area o degli spazi occupati. Decorso inutilmente tale termine, i lavori saranno eseguiti d'ufficio con rivalsa delle spese a carico del titolare della concessione, nulla-osta o autorizzazione.

3. Il provvedimento di revoca, per motivi di pubblico interesse dà diritto unicamente al rimborso o alla riduzione del canone, senza corresponsione di interessi, limitatamente al periodo non usufruito risultante dal provvedimento stesso.

4. Per gli stessi motivi di pubblico interesse di cui al precedente comma 1, la Città Metropolitana di Firenze può sospendere la concessione, nulla-osta o autorizzazione, senza che il titolare possa vantare alcun diritto di rimborso o riduzione del canone o qualsiasi altra forma di indennizzo.

5. Il formale provvedimento di sospensione è comunicato tempestivamente all'interessato che dovrà provvedere alla rimozione totale o alla modifica dell'occupazione a propria cura e spese.

Art. 14

Rinuncia all'occupazione

1. Il titolare della concessione, nulla-osta o autorizzazione può rinunciare all'occupazione dandone comunicazione scritta alla Direzione che ha rilasciato il provvedimento. Nella comunicazione deve essere indicato il termine entro il quale si provvederà alla rimozione dell'occupazione ed alla conseguente rimessa in pristino dell'area o degli spazi occupati.

2. La rinuncia all'occupazione, realizzata o meno, non dà comunque diritto al rimborso degli oneri versati per istruttoria e sopralluogo né dà luogo a riduzione del canone già pagato o dovuto per il periodo per il quale è stata rilasciata la concessione.

3. Nel caso in cui la rinuncia avvenga prima della data d'inizio dell'occupazione prevista nel provvedimento, il titolare del provvedimento restituirà, contestualmente alla comunicazione, l'originale dello stesso e l'eventuale cartello segnaletico di cui all'art. 10 ed avrà diritto al rimborso del canone, senza interessi e dell'eventuale deposito occupazionale.

Art. 15

Decadenza della concessione, nulla-osta o autorizzazione

1. Il titolare della concessione, nulla-osta o autorizzazione incorre nella decadenza del provvedimento nei seguenti casi:

- a) mancato ritiro del provvedimento entro 60 gg. dalla data di rilascio;
- b) reiterate violazioni alle prescrizioni previste nell'atto di concessione, nulla-osta o autorizzazione, ovvero alle norme stabilite da leggi e regolamenti;
- c) mancato pagamento del canone per almeno due annualità;
- d) per uso improprio dell'occupazione o suo esercizio in contrasto con le norme di legge o di regolamento vigenti;
- e) siano venuti meno i requisiti del richiedente a fondamento del rilascio del provvedimento.

2. La decadenza del provvedimento di concessione, nulla-osta o autorizzazione non dà diritto al rimborso o alla riduzione del canone già pagato o dovuto per il periodo del provvedimento, né tanto meno a qualsiasi altra forma di indennizzo.

3. La decadenza è dichiarata, previo comunicazione di avvio del procedimento, con provvedimento adottato dalla Direzione che ha emanato l'atto e notificato all'interessato con contestuale assegnazione di un termine perentorio entro il quale si provvederà alla rimozione dell'occupazione ed alla conseguente rimessa in pristino dell'area o degli spazi occupati, nonché alla riconsegna dell'originale del provvedimento e dell'eventuale cartello segnaletico.

Art. 16

Rinnovo e proroga della concessione, nulla-osta o autorizzazione

1. I provvedimenti di concessione per occupazione permanente sono rinnovabili alla scadenza; le relative domande dovranno essere prodotte almeno 60 giorni prima della scadenza della concessione in essere.

2. Il rinnovo dell'autorizzazione o del nulla-osta per l'occupazione temporanea di suolo pubblico con cantieri di lavoro, sia edili che stradali, anche qualora non siano intervenute variazioni rispetto a quanto concesso o autorizzato originariamente, può essere effettuato, solo previa presentazione di apposita richiesta.

Art. 17

Occupazioni d'urgenza

1. Per fare fronte a gravi situazioni d'urgenza e d'emergenza o quando si tratti di provvedere a lavori per la tutela della pubblica incolumità che non consentano alcun indugio, l'occupazione di spazi ed aree pubbliche o private soggette a servitù di pubblico passaggio può essere effettuata dall'interessato anche prima dell'ottenimento del formale atto di concessione, nulla-osta o autorizzazione che verrà rilasciato successivamente con esplicita indicazione che trattasi di atto in sanatoria.

2. In tali situazioni l'interessato ha l'obbligo di:

- a) adottare immediatamente le misure in materia di circolazione stradale previste dall'art. 30 e sgg. Del D.P.R. n. 495 del 16.12.1992 e successive modifiche ed integrazioni;
- b) dare comunicazione immediata, e comunque non oltre 24 ore dall'inizio dell'occupazione, in forma scritta alla competente Direzione dell'occupazione effettuata;
- c) presentare la domanda per il rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione entro cinque giorni naturali e consecutivi dall'inizio dell'occupazione. Detti interventi sono assoggettati al pagamento del canone di occupazione nella misura annualmente stabilita, oltre agli oneri per diritti di istruttoria se dovuti.

3. Le società erogatrici di pubblici servizi, definite "grandi utenti" possono stipulare un'apposita convenzione per la disciplina dei rapporti sia economici che sotto il profilo delle responsabilità, per nuovi allacciamenti

nonché per gli interventi d'urgenza. In tale ultimo caso devono segnalare l'esecuzione dei lavori tramite telegramma o fax, almeno tre giorni prima dell'inizio dell'occupazione, alla Direzione Viabilità e all'Ufficio Cosap, e produrre entro il termine massimo di 30 giorni lavorativi dalla comunicazione di inizio lavori, domanda formale di concessione a sanatoria.

4. Chiunque non osservi le prescrizioni di cui ai precedenti commi è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00 ex art. 7-bis D.Lgs. 267/2000, ferme restando l'applicazione anche delle sanzioni conseguenti il mancato rispetto delle norme di cui al D.Lgs. 285/1992.

Art. 18

Occupazioni abusive

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche o di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio effettuate senza la prescritta autorizzazione o concessione sono abusive. Sono inoltre abusive le occupazioni revocate, sospese, dichiarate decadute, scadute e non rinnovate o per le quali sia stata comunicata la rinuncia, protrattesi oltre i termini stabiliti per tali casi. Sono considerate abusive anche le occupazioni d'urgenza per le quali l'interessato non abbia ottemperato alle disposizioni di cui all'art. 17 o per accertata inesistenza del requisito d'urgenza.

2. Le occupazioni abusive sono considerate permanenti quando sono realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e/o ancorate stabilmente al suolo e, qualora non sia in alcun modo possibile accertare la decorrenza delle stesse, si presumono effettuate a far data dal 1° gennaio dell'anno in cui sono state accertate.

3. Le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto dal competente pubblico ufficiale.

4. Se relativamente alla medesima occupazione abusiva sono redatti distinti verbali di accertamento in tempi diversi, il periodo intercorrente tra la data del primo verbale e quella del successivo si computa comunque al fine della determinazione del periodo di occupazione abusiva.

5. Ai responsabili delle occupazioni abusive, previa contestazione della violazione ed applicazione delle sanzioni amministrative, è assegnato il termine fissato dalla legge per provvedere alla rimozione dei materiali ed alla rimessa in pristino dell'area occupata; decorso inutilmente tale termine, l'esecuzione dei predetti lavori sarà effettuata d'ufficio, con addebito ai responsabili delle relative spese nonché degli oneri conseguenti alla custodia dei materiali rimossi.

6. Per la cessazione delle occupazioni abusive la Città metropolitana ha, comunque, facoltà di procedere ai sensi dell'art. 823 del Codice Civile (condizione giuridica del demanio pubblico). Resta comunque a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi a causa dell'occupazione abusiva.

CAPO III

CRITERI E DETERMINAZIONE DEL CANONE

Art. 19

Definizione del canone - Soggetti tenuti al pagamento del canone

1. Il canone di cui al presente regolamento ha natura giuridica di entrata patrimoniale della Città metropolitana.

2. Il titolare della concessione, autorizzazione o nulla osta, è obbligato al pagamento del canone di cui al presente Regolamento, in relazione all'entità dell'area o dello spazio pubblico occupato risultante dal medesimo provvedimento amministrativo.

3. La titolarità del provvedimento, per il quale si rende dovuto il canone di concessione/autorizzazione, spetta unicamente al soggetto proprietario dell'immobile confinante con il demanio stradale. Nel caso di due o più proprietari dovrà essere indicato un rappresentante unico per il pagamento dello stesso.

Art. 20

Criteri per la determinazione della tariffa di base del canone.

1. La tariffa del canone è determinata sulla base dei seguenti elementi:

- a) categoria delle strade, aree e spazi pubblici;
- b) entità della superficie occupata;
- c) durata dell'occupazione;
- d) tipologia della concessione;
- e) valore economico dell'area in relazione all'attività esercitata dal concessionario, nonché del sacrificio imposto alla collettività e alle modalità dell'occupazione.

Art. 21

Distinzione delle strade.

1. Ai fini della determinazione del canone, la rete stradale di competenza della Città Metropolitana, è suddivisa in tre categorie:

- la prima comprende strade regionali con caratteristiche specifiche (es. quattro corsie o strade dotate di svincoli a livelli sfalsati ed accessi canalizzati);
- la seconda comprende le strade regionali, non comprese nella prima categoria;
- la terza comprende le strade provinciali.

Art. 22

Criteri di misurazione delle aree soggette a canone

Ai fini dell'applicazione del canone tutte le misure di superficie o lineari come di seguito determinate, sono arrotondate all'unità superiore:

- a) **ACCESSI CARRABILI E PEDONALI:** ai fini dell'applicazione del canone, la misura dell'accesso è espressa in metri quadrati ed è determinata moltiplicando la larghezza dell'accesso, misurata tra i sostegni del varco che consentono l'accesso all'area, per la profondità convenzionale di un metro lineare, indipendentemente dalla profondità dell'area pubblica modificata.
- b) **TOMBATURA DI FOSSA STRADALE:** superficie effettiva occupata data dal prodotto della lunghezza per la larghezza dell'occupazione.
- c) **CONDUTTURE AEREE:** lunghezza in metri lineari
- d) **STRUTTURE FISSE AL SUOLO O TEMPORANEE, EFFETTUATE PER ATTIVITA' COMMERCIALI E PRODUTTIVE:** area del suolo pubblico occupato.
- e) **CANTIERI PER LAVORI DI PERCORRENZA SOTTERRANEA:** si considera una superficie di occupazione pari ad una larghezza media del cantiere di lavoro di mt.3,00 ed una lunghezza di mt. 20,00 al giorno (una sola volta - compreso il cantiere per i ripristini), salvo diversa indicazione dei tempi di esecuzione che il richiedente è tenuto a dichiarare sulla domanda di autorizzazione;
- f) **CANTIERI PER LAVORI DI ALLACCIAMENTO A SERVIZI :** mq. 20,00;
- g) **CANTIERI PER ATTRAVERSAMENTI AEREI O SOTTERRANEI:** larghezza minima m.3,00 -lunghezza come da richiesta;
- h) **OCCUPAZIONI REALIZZATE IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI POLITICHE, CULTURALI, SPORTIVE:** area effettivamente occupata per lo svolgimento delle manifestazioni;
- i) **IMPALCATURE, PONTEGGI E DEPOSITI DI MATERIALE PER CANTIERI EDILI:** area del suolo pubblico occupato.

l) **DISTRIBUTORI DI CARBURANTI** :ampiezza del fronte dell'impianto, superficie demaniale occupata e servizi offerti sia alla persona che al mezzo.

Art. 23

Coefficiente di valutazione economico dell'occupazione

1. Ai fini della determinazione del canone, la tariffa di base come individuata nelle tabelle allegate è moltiplicata per il coefficiente 1,10 che tiene conto del valore economico della disponibilità dell'area sulla quale insiste l'occupazione, nonché del sacrificio imposto alla collettività.

Art. 24

Determinazione della tariffa

1. La tariffa annua ordinaria del canone per le occupazioni permanenti del suolo e relativi spazi sovrastanti e sottostanti è determinata in base alla categoria di appartenenza della strada, ai coefficienti moltiplicatori di cui all'articolo precedente ed al tipo di occupazione secondo i criteri di cui alla tabella Allegato 1.

2. La tariffa ordinaria del canone per le occupazioni temporanee del suolo e relativi spazi sovrastanti e sottostanti è determinata in base alla categoria di appartenenza della strada, ai coefficienti moltiplicatori di cui all'articolo precedente ed al tipo di occupazione secondo i criteri di cui alla tabella Allegato B2.

Art. 25

Determinazione del canone

1. Per le occupazioni permanenti, l'ammontare del canone dovuto per l'intero anno solare, indipendentemente dall'inizio dell'occupazione nel corso dell'anno, è determinato moltiplicando la tariffa di base per la misura dell'occupazione e per il coefficiente moltiplicatore.

2. Per le occupazioni temporanee l'ammontare del canone è determinato moltiplicando la tariffa di base giornaliera per la misura dell'occupazione, per il numero dei giorni dell'occupazione stessa e per il coefficiente moltiplicatore. Le frazioni di giorno sono computate per intero.

3. Nel caso lo stesso provvedimento di concessione o autorizzazione interessi più occupazioni di tipologie diverse, la determinazione del canone viene computata separatamente per ciascuna tipologia.

Art. 26

Aziende di erogazione di pubblici servizi

1. Per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione di pubblici servizi, e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi, il canone è determinato forfettariamente nella misura del 20% dell'importo risultante dall'applicazione della misura unitaria di tariffa, pari a € 1,053 per utenza nei comuni con popolazione inferiore ai 20.000 abitanti e a € 0,878 per utenza nei comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti, per il numero complessivo delle utenze presenti nei comuni compresi nell'ambito territoriale metropolitano.

2. In ogni caso l'ammontare complessivo del canone annuo dovuto dal Concessionario alla Città metropolitana di Firenze non può essere inferiore a € 516,46.=

3. La medesima misura di canone annuo è dovuta complessivamente per le occupazioni permanenti che vengono effettuate dalle aziende esercenti attività strumentali ai pubblici servizi.

4. Gli importi di cui al comma 1 sono rivalutati annualmente in base alla variazione positiva accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatosi nell'anno precedente (raffronto tra i numeri indice dei mesi di dicembre).

5. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente.

6. Il versamento del Canone, comprensivo dell'aggiornamento ISTAT, di cui al precedente comma 4, va effettuato entro il 30 di aprile di ciascun anno con le modalità di pagamento indicate nella richiesta di pagamento

e/o pubblicate sul sito istituzionale indicando quale causale il codice della posizione e/o altro codice comunicato dall'Ufficio competente e l'anno di riferimento del canone. In deroga al termine ordinario, ed esclusivamente per l'anno 2020 il versamento del canone può essere effettuato entro il 31 luglio 2020.

7. E' in facoltà della Città metropolitana di richiedere ai concessionari informazioni e documenti giustificativi delle utenze in atto, ed effettuare controlli.

8. Il Servizio Manutenzione Strade, inoltre, si riserva la facoltà di non rilasciare nuove autorizzazioni/concessioni agli enti gestori di servizio, qualora venga accertato il mancato versamento dei canoni dovuti dagli stessi enti. Potrà quindi essere richiesta la necessaria regolarizzazione dei canoni dovuti mediante versamento degli importi ancora in sospeso, in seguito alla quale si potrà procedere così al rilascio di nuove eventuali autorizzazioni o concessioni. Tutto quanto sopra fatti salvi interventi di manutenzione delle occupazioni già preesistenti.

9. Restano assoggettate al canone le occupazioni effettuate durante le lavorazioni di posa e realizzazione dell'infrastruttura a rete che impediscono la piena fruizione della sede stradale.

Art. 27

Occupazione per esecuzione di interventi di manutenzione stradale su pertinenze di servizio

1. L'esecuzione di interventi di manutenzione su pertinenze di servizio da eseguirsi su area interna al confine stradale con chiusura al pubblico dell'area per il tempo necessario

all'esecuzione dell'intervento comporta la corresponsione dei seguenti importi in relazione alla categoria stradale:

– categoria 1 – strade a quattro corsie regionali o provinciali: € 1200 al giorno per occupazioni di area inferiore a mq. 1000 e a € 1800 al giorno per occupazioni di area superiore a mq. 1000

– categoria 2 – strade regionali e categoria 3 – strade provinciali: € 600 al giorno per occupazioni di area inferiore a mq. 1000 e a € 900 al giorno per occupazioni di area superiore a mq. 1000

2. Ove l'intervento sia da eseguirsi in esecuzione di atto di diffida dell'Amministrazione si applicherà, ai sensi di quanto previsto dall'art. 69, co. 1 del C.d.S. una penale di importo pari a € 500 per la mancata esecuzione nel termine assegnato oltre a € 10 per ogni ulteriore giorno di ritardo.

CAPO IV

MODALITA' E TERMINI DI PAGAMENTO

Art. 28

Esenzioni dal pagamento del canone

1. Il canone non è dovuto per le seguenti occupazioni:

a) occupazioni effettuate dallo Stato, dalla Regione, Province, Comuni e loro consorzi, da Enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da Enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1 lettera c) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D. P. R. 22.12.86, n° 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica, ricreative e sportive e/o effettuate anche da Ditte appaltatrici di lavori per conto degli Enti sopra richiamati, previa comunicazione, da parte dell'ufficio committente, all'ufficio concessioni, con indicazione dell'ubicazione, consistenza e durata dell'occupazione stessa e per il periodo naturale di esecuzione dell'appalto. Il versamento

del canone è dovuto, pertanto, per ogni ulteriore periodo di tempo oltre il termine naturale di esecuzione dei lavori risultante dal capitolato speciale d'appalto.

Gli Enti di cui sopra sono esenti anche dal versamento dei diritti di istruttoria.

b) pensiline e tettoie, tabelle relative a orari ed indicazioni di servizi pubblici di trasporto e paline di fermata, a condizione che non contengano messaggi pubblicitari;

d) occupazioni effettuate con impianti adibiti a servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione a titolo gratuito alla Città metropolitana di Firenze al termine

della concessione;

f) occupazioni effettuate per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;

g) occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e scarico per il rifornimento delle merci;

h) occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali effettuate esclusivamente in occasione di festività;

i) occupazioni per commercio ambulante, se inferiori a minuti sessanta;

l) occupazioni di pronto intervento per lavori di riparazione o manutenzione non superiori a ore due;

m) occupazioni effettuate da vetture adibite al trasporto pubblico di linea in concessione, durante le soste o nei posteggi ad esse assegnate;

n) occupazioni per manutenzione del verde privato con uso di mezzi meccanici o automezzi operativi, per un solo giorno e per una durata non superiore a sei ore;

o) occupazioni effettuate con balconi, verande, bow-windows, e simili con carattere stabile a condizione che siano regolarmente assentiti mediante titolo edilizio rilasciato dal Comune di appartenenza e non siano destinati a esercizio di attività commerciali aperte al pubblico;

p) occupazioni per manifestazioni o iniziative a carattere politico, culturale, religioso e/o sportive a condizione che l'area occupata non ecceda i mq. 10 e per un periodo non superiore a 2 (due) giorni;

q) accessi pedonali ferma restando la necessità di acquisire il provvedimento concessorio o nulla osta;

r) accessi carrabili concessi ed utilizzati direttamente da soggetti diversamente abili che presentino copia conforme o autenticata del contrassegno invalidi previsto dall'art. 381 del D.P.R. 95/1992 e ss.mm.ii.. La richiesta comprensiva della documentazione necessaria deve essere presentata entro il 31 dicembre dell'anno in cui si è acquisito il requisito per l'esenzione che parte dall'anno successivo;

s) accessi carrabili oltre il primo a servizio di terreni contigui di un'unica proprietà, per l'accesso a fondi destinati ad usi agro-silvo-pastorali, aventi una larghezza massima di mt 3,00 con colture di tipo non intensivo o specializzate;

2. L'esenzione del canone non si estende ai diritti di istruttoria.

Art. 29

Agevolazioni

1. Alle occupazioni effettuate dalle ONLUS di cui all'art. 10 del D.Lgs. n° 460/97 per le attività di natura istituzionale si applica una riduzione dell'80% del canone dovuto a condizione che le stesse risultino iscritte alla Anagrafe Unica delle Onlus istituita presso l'Agenzia delle Entrate – Direzione Generale dell'Entrate per la Toscana.

2. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse a condizione che pervenga espressa istanza da parte del soggetto interessato.

3. La medesima riduzione dell'80% del canone dovuto si applica per l'occupazione effettuata con lapidi commemorative, che deve sempre ed in ogni caso essere oggetto di domanda di concessione o nulla osta.

Art. 30

Modalità e termini di pagamento

1. Per le occupazioni permanenti il pagamento del canone è effettuato ad anno solare e dovrà essere corrisposto in un'unica soluzione anticipatamente all'atto del rilascio della concessione; per le annualità successive a quella del rilascio dovrà essere versato in un'unica soluzione previo avviso di pagamento emesso dalla Città Metropolitana o dall' Agente della riscossione incaricato.

2. Per le occupazioni temporanee il pagamento del canone deve esser effettuato in un'unica soluzione al

momento del ritiro dell'atto di autorizzazione.

3. Il pagamento del canone annuo dovrà essere effettuato entro il 31 maggio di ciascun esercizio con le modalità indicate nella richiesta di pagamento e/o pubblicate sul sito istituzionale indicando quale causale il codice della posizione e/o altro codice comunicato dall'ufficio competente. In deroga al termine ordinario, ed esclusivamente per l'anno 2020 il pagamento potrà essere effettuato entro il 31 luglio 2020.

4. I pagamenti cumulativi riferiti a più provvedimenti, corrispondenti allo stesso titolare, devono indicare esattamente la specifica delle concessioni cui si riferiscono. In difetto di tale specifica il pagamento, se parziale, sarà imputato alle concessioni di più antica data.

Art. 31

Sanzioni

1. In caso di omesso o parziale pagamento spontaneo del canone, l'Amministrazione, direttamente o tramite l'Agente della riscossione incaricato, intraprende le azioni necessarie per la riscossione coattiva del canone, ai sensi della Legge n. 160/2019, art. 1 comma 792.

2. Il pagamento spontaneo dell'importo, oltre il termine di scadenza di cui all'art. 30 comporta, per gli utenti per i quali si abbia prova della notifica della richiesta di pagamento, una maggiorazione del canone pari al 20% (comprensivo di interessi) se il pagamento viene eseguito entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine di cui all'art. 30 e del 50% (comprensivo di interessi) se il pagamento viene eseguito entro 60 giorni. Oltre il 60esimo giorno la maggiorazione è pari al 100% del canone dovuto. In caso di riscossione coattiva, la suddetta maggiorazione si somma agli interessi di mora conteggiati al tasso legale, agli oneri di riscossione e alle spese di notifica ed esecutive previste dal comma 803 art. 1 della Legge 160/2019. Le maggiorazioni si applicano anche nel caso di parziale pagamento del canone, sulla quota rimasta insoluta.

3. Per gli utenti, per i quali non sia abbia prova dell'effettiva notifica della richiesta di pagamento, l'Amministrazione, direttamente o tramite l'Agente incaricato della riscossione provvede a notificare, un atto finalizzato alla riscossione dell'entrata, ai sensi della Legge n. 160/2019, art. 1 comma 792, con l'intimazione ad adempiere entro sessanta giorni dalla notifica.

4. Nel caso di cui al comma precedente, il pagamento effettuato oltre il 60esimo giorno comporta una maggiorazione del canone pari al 100%. La maggiorazione si somma agli interessi di mora conteggiati al tasso legale, agli oneri di riscossione e alle spese di notifica ed esecutive previste dal comma 803 art. 1 della Legge 160/2019. La maggiorazione si applicano anche nel caso di parziale pagamento del canone, sulla quota rimasta insoluta.

5. Gli interessati possono richiedere, con apposita istanza, che le somme o le maggiori somme versate e non dovute, se indebitamente versate per errore, nel termine di cinque anni dalla data del pagamento o da quella in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione, ai sensi dell'art. 2948 c.c.. L'istanza dovrà contenere oltre alle generalità complete del titolare, le motivazioni della richiesta e dovrà essere corredata dalle ricevute di pagamento in fotocopia di quanto richiesto a rimborso. Non si procede al rimborso di somme inferiori a € 10,00.

6. Alle occupazioni abusive ai sensi dell'art. 18 del presente Regolamento si applica:

- a) a titolo di indennità, un importo pari al canone dovuto maggiorato del 50%;
- b) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria un importo pari a quello risultante dalla lettera a) del presente comma.

7. In caso di occupazione abusiva realizzata e/o utilizzata da più soggetti, ciascuno resta obbligato solidalmente per l'intero pagamento del canone salvo diritto di regresso.

8. Resta ferma per le occupazioni realizzate abusivamente l'applicazione delle sanzioni previste ai sensi degli artt. 20, co. 4 e 5 del D. Lgs. N° 285/92 e ss. mm. ii.

Art. 32

Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva del canone viene effettuata ai sensi dell'art. 1 comma 792 e seguenti della Legge n. 160/2019 per tutti gli atti emessi a partire dal 1° gennaio 2020.
2. La rateizzazione delle somme dovute, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà, da comprovare debitamente all'ente, può essere concessa solo per importi superiori a € 6.000,00 e per una durata massima di trentasei rate mensili. Per importi pari o superiori a € 10.000,00 la rateizzazione dovrà essere garantita da fideiussione. In caso di rateizzazione gli interessi di mora, conteggiati al tasso legale, sono maggiorati di due punti percentuali.
2. Per gli atti emessi entro il 31 dicembre 2019, continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui al R.D. 639/2010 e del D.Lgs. n. 112/1999 e le penalità e sanzioni previste dalle disposizioni regolamentari vigenti fino a quella data.

Art. 33

Prescrizione

1. Il diritto dell'Amministrazione di recuperare il canone evaso e le somme dovute per sanzioni, indennità ed interessi di mora si prescrive nel termine di cinque anni a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, ai sensi dell'art. 2948 c.c.
2. Non si procede al recupero dei canoni pregressi, ma esclusivamente all'applicazione delle sanzioni previste dal codice della strada, nel caso di accessi carrabili e pedonali dove non vi sia alcuna occupazione permanente degli spazi ed aree pubbliche ovvero:
 - a) risultino realizzati a filo con il manto stradale e manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e /o certa la superficie sottratta all'uso pubblico.
 - b) non abbiano comportato in alcun modo la sottrazione di aree all'uso pubblico, la presenza dell'accesso e/o dei relativi manufatti (listoni di pietra o altro materiale, apposito intervallo lasciato nei marciapiedi o nelle banchine stradali, riempimento di scarpata, tombamento del fosso stradale o della cunetta di scolo delle acque stradali, muretti d'ala, smussi del marciapiede).
3. Nel caso di cui al comma precedente, il canone sarà dovuto dal momento del rilascio della concessione, in conseguenza dell'adeguamento che sarà richiesto e che prevederà quale intervento minimo, la realizzazione di una zanella a doppio petto per il deflusso delle acque piovane.

Art. 34

Cancellazione canone

1. Nel caso in cui i contribuenti non abbiano più interesse ad utilizzare gli accessi a loro intestati, possono, previa formale richiesta, rinunciare alla concessione, chiudendo l'accesso e ripristinando a proprie spese lo stato dei luoghi.
2. L'avvenuta rimessa in pristino dei luoghi è accertata dai tecnici della Città metropolitana.

Art. 35

Riscossione coattiva di somme di modesto ammontare e crediti inesigibili.

1. Non si procede alla riscossione coattiva qualora il debito dovuto, comprensivo di sanzioni e interessi, sia inferiore ad euro 10,00.
2. Non vengono coltivate le azioni esecutive e cautelari previste dalla normativa qualora il debito dovuto, comprensivo di sanzioni e interessi, sia inferiore all'importo di cui al comma precedente.

3. Il debito rimane comunque a carico del soggetto moroso e sarà oggetto di riscossione coattiva, unitamente ad altre morosità nel frattempo maturate, tramite successivo atto della riscossione, da emettersi al raggiungimento della soglia minima di cui al precedente comma 1, salva prescrizione di legge.
4. Il riconoscimento dell'inesigibilità è determinato con provvedimento del Responsabile del procedimento nel rispetto dei principi di efficienza, economicità e funzionalità dell'azione amministrativa, direttamente o su richiesta del Concessionario, ove la riscossione dell'entrata sia affidata all'esterno. Per ciascuna posizione, il Concessionario o l'Ufficio competente, in caso di gestione diretta dell'entrata, prima del riconoscimento dell'inesigibilità del credito deve operare un'attività di monitoraggio dei cespiti aggredibili rinvenuti dalle banche dati pubbliche in possesso dell'Ente. I crediti in riscossione non possono essere dichiarati inesigibili prima del decorso del termine di 3 anni dalla data di affidamento al Concessionario.
5. Nel caso in cui dal monitoraggio di cui al comma precedente non emerga alcun cespito aggredibile il credito può essere dichiarato inesigibile anche prima del decorso del termine di 3 anni previsto dal comma precedente.
6. Nel caso in cui dal monitoraggio di cui al comma 4 emergano cespiti aggredibili, devono essere esperite le azioni a tutela del credito in base alla tipologia del bene oggetto dell'azione e all'importo del credito, con privilegio alle azioni esecutive rispetto alle azioni cautelari.
7. I crediti di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo possono essere dichiarati inesigibili decorsi 3 anni dall'affidamento del carico al Concessionario, senza necessità di effettuazione del monitoraggio di cui al comma 4 del presente articolo.
8. L'elenco dei crediti inesigibili è comunicato annualmente alla Direzione Servizi Finanziari e comporta l'aggiornamento delle scritture contabili dell'Ente in conformità al punto 9.1 del Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, di cui all'Allegato n. 4/2, al Dlgs. n. 118/2011.

CAPO V NORME FINALI

Art. 36 **Norme finali**

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, sono abrogate tutte le norme regolamentari precedenti e di cui al Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 176 del 27 ottobre 2008, e successive modifiche ed aggiornamenti.